

TRIBUNALE DI NOLA
RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

(ARTT. 67 E SS. D.LGS. 14/2019)

Per **MENDOZZA Filomena** (C.F. MNDFMN56M51F839I), nata a Napoli (NA), il 11.08.1956 residente in Somma Vesuviana (NA), alla via San Sossio n. 16 elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e l'assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

Ricorrente

Nonché per **ROSA Simona** (C.F. RSOSMN87H44F839I), nata a Napoli (NA), il 04.06.1987, residente in Somma Vesuviana (NA), alla via San Sossio n. 16, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e l'assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

Assuntore

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola, il Dott. Fioravante Ciniglio, con studio in Napoli (NA), al Corso Umberto I 153.

propongono

il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019.

1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019 cd. "piano

per la ristrutturazione dei debiti del consumatore”, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento del 26.07.2022 (Doc. 1), l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Commercialisti di Nola, in persona del suo referente, vista l’istanza depositata in data 26.07.2022 dal debitore, ha nominato gestore della crisi il Dott. Fioravante Ciniglio, con studio in Napoli (NA), al Corso Umberto I 153.

2) I PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA E INESISTENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

- Mendozza Filomena è inoccupata (Doc. 2);
- l’istante è attualmente consumatore (Requisito di ammissibilità ex art. 67, co. 1) (Doc. 3);
- l’istante non ha beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda né ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 1);
- l’istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (Requisito di ammissibilità ex art. 69, co. 2);
- l’istante ha presentato un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore in data 29.11.2022, assegnato al Giudice Dott. Gennaro Beatrice, R.G. 45-1/2022, il quale lo ha dichiarato inammissibile non ravvisando la qualifica di consumatore della odierna ricorrente (Doc. 4);
- sussiste una **situazione di insolvenza** manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sulla natura di consumatore della ricorrente

Come indicato in premessa, l’odierna ricorrente ha già presentato un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarato poi inammissibile in quanto la Mendozza non potrebbe essere qualificata come consumatore. La scrivente difesa non condivide tale assunto in quanto con la menzionata decisione non è stato considerato che la ricorrente non è più imprenditrice.

Sulla questione dei debiti cd. promiscui si è più volte pronunciata la giurisprudenza, la quale ha confermato la necessità, ai fini dell’accesso alla procedura cd. piano del consumatore, che i debiti abbiano natura **esclusivamente** personale, e non più prevalente.

Fermo restando quindi il principio dell'esclusività del carattere personale dei debiti, ciò che in questa sede interessa è l'attualità del motivo del debito.

In altre parole la domanda che ci si pone è: può una persona fisica, non più imprenditore, che ha contratto debiti per motivi imprenditoriali, essere abilitata ad accedere al piano del consumatore? La risposta può essere rinvenuta nel principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 1869/2016, formulato per la L. 3/2012 ma applicabile anche alla nuova disciplina stabilita nel CCII: *ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.*

E ancora: *Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività.*

La Cassazione, nell'assimilare chi **SIA STATO** imprenditore e però non lo sia tuttora, con chi lo sia tuttora ma non annoveri debiti di natura imprenditoriale, di fatto include l'ex imprenditore, anche se con debiti riferibili alla propria attività imprenditoriale, nell'elenco di soggetti che possono accedere alla procedura cd. piano del consumatore, **richiedendo pertanto al solo imprenditore attualmente operante** di annoverare tra i suoi debiti esclusivamente quelli estranei alla propria attività imprenditoriale.

In altre parole la non attualità del carattere “imprenditoriale” del debito maturato dalla ricorrente, attesa l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della ditta dell'odierno ricorrente (Doc. 2.1), non preclude alla Mendoza, di rivestire il carattere di consumatore e pertanto poter proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 68 CCII.

In questo senso si è già pronunciato codesto Tribunale, qualificando come consumatore l'imprenditore cessato, *non ostando a tale qualificazione la circostanza che parte dell'esposizione debitoria del ricorrente sia maturata nell'ambito dell'esercizio della sua attività di impresa, di fatto cessata dal 2018; vale, sul punto, richiamare la giurisprudenza di merito maturata in seno alla l. 3/2012, che ha ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista (ovverosia sia di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo, alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale, non risultando inficiata la qualifica di consumatore allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Grosseto 22 giugno 2021); richiamata, altresì, la giurisprudenza di legittimità che ha precisato di non condividere l'opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto della nozione di consumatore, che circoscriverebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività di impresa o professione, neanche in parte; il richiamo della legge, invero, è più alla qualità dei debiti da ristrutturare che non all'attività svolta dal soggetto proponente, per cui non vi sono margini per escludere dall'accesso al piano tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle (cfr. in tal senso Corte di Cassazione 1896/2016) (Trib. Nola decreto del 16.11.2022).*

Ma vi è di più: il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza definisce (come non faceva la L. 3/2012) il consumatore come *la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*. Il Legislatore, ad avviso dello scrivente, ha inteso porre l'accento sugli scopi che inducono il debitore a proporre un piano per l'esdebitazione, rilevando, ai fini della determinazione della qualità del debitore, più i risvolti futuri del piano che i motivi dell'indebitamento. Del resto, la stessa trasformazione del vecchio accordo di composizione della crisi (al quale poteva accedere anche il consumatore) in concordato minore, accessibile ai debitori *escluso il consumatore*, conferma la tesi secondo la quale l'ex imprenditore deve considerarsi consumatore, proprio per l'assenza di futuri scopi imprenditoriali. Lo stesso CCII, all'art. 74, stabilisce che la proposta di concordato minore debba consentire la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale, lasciando come residuale l'ipotesi della interruzione

della predetta attività. Appare chiaro, ad avviso dello scrivente difensore, che il Legislatore abbia voluto abbandonare il criterio del motivo dell'indebitamento quale requisito di accesso al piano del consumatore anziché all'accordo di composizione della crisi (ora concordato minore), di fatto innestandosi nel solco del dettato della Corte di Cassazione che ha equiparato il consumatore sia al debitore non più imprenditore che al debitore tuttora imprenditore ma che non ha debiti di natura imprenditoriale.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare di Mendozza Filomena comprende altresì:

- ROSA Simona, (C.F. RSOSMN87H44F839I), nata a Napoli (NA), il 04.06.1987, figlia, imprenditrice

[REDACTED] nata a [REDACTED] il

[REDACTED] nipote, solo anagraficamente residente in [REDACTED]

[REDACTED] (Doc. 5).

4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

4.1 Elenco dei creditori di Mendozza Filomena

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	N. Doc.	PRIVILEGIO
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.	1.126,33	6.1	Privilegio ex art. 2752 co 1 c.c.
INPS NAPOLI	8.009,73	6.1	Privilegio ex art. 2753 co. 1 c.c.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	1.403,62	6.1	Chirografo
GESET PER COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	54.394,83	6.2	Privilegio 1 ex art. 2752 co. 4 c.c.
INTESA SANPAOLO	317.713,76	6.3	Ipoteca
INTESA SANPAOLO	93.034,59*	6.3	Chirografo
INTESA SANPAOLO	67.002,03*	6.3	Chirografo
OCC	16.799,63	6.4	Prededuzione
Avv. Claudio Liguori	9.365,88	6.5	Prededuzione
Dott. Francesco Giordano	5.200,00	6.6	Prededuzione
TOTALE	574.050,40		

Gli importi dei professionisti sono indicati al lordo di oneri accessori.

* Sugli importi precisati da Intesa Sanpaolo asseritamente dovuti per fideiussione specifica di euro 165.000,00, concessa a garanzia del contratto di finanziamento n. 01R1048802874 e per fideiussione omnibus del 22/01/2009, concessa a garanzia della linea di credito aperta in favore della Luro Fur S.r.l. a valere sul c/c n. 1000/7217, pende attualmente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo meglio

specificato al capo 8. Detti importi vengono per cautela comunque indicati nell'elenco dei creditori. In caso di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto di credito da parte di Intesa Sanpaolo la ricorrente si riserva di agire per la ripetizione delle somme pagate e non dovute.

5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

5.1 Fallimento della [REDACTED]

La condizione di sovraindebitamento della ricorrente risulta essere integralmente ascrivibile alla crisi economica che ha colpito la [REDACTED], da cui è poi conseguita la sentenza di Fallimento emessa dal Tribunale di Nola in data 25.11.2020 (Doc. 7). La Mendozza infatti aveva prestato garanzie fideiussorie ed ipotecarie in favore della predetta società, amministrata dal figlio [REDACTED]. Le obbligazioni assunte dalla Mendozza avevano quale unico scopo quello di contribuire alla realizzazione economica dei figli. Infatti, dall'analisi della debitoria della Mendozza emergono due circostanze che le consentono a) di essere considerata consumatore; b) di non essersi indebita con colpa grave, malafede o frode. Le garanzie sono infatti state prestate dalla Mendozza, per scopi estranei alla attività imprenditoriale eventualmente svolta (la Mendozza non aveva alcun ruolo all'interno della società in favore della quale sono state prestate le garanzie), in un momento in cui non era prevedibile che la [REDACTED] società storicamente dedita al commercio di pellicce e capi di abbigliamento di lusso, potesse trovarsi in uno stato di decozione.

6) PATRIMONIO DELLA DEBITRICE

6.1 Patrimonio immobiliare

Mendozza Filomena è proprietaria dei seguenti immobili:

Fabbricati

quota	comune	foglio	particella	sub	indirizzo	categoria	classe	consistenza	Rendita euro
100%	Somma Ves.na	9	1314	4	Via Sant'Angelo int 6 p 1	A/2	4	6 vani	511.29
100%	Somma Ves.na	9	1314	5	Via Sant'Angelo piano 2	F/5		525 mq	=====
100%	Somma Ves.na	9	1314	12	Via Sant'Angelo piano S1	C/1	01	526 mq	9.317.81
100%	Somma Ves.na	9	1314	7	Via Sant'Angelo int 1 p T	A/2	03	5.5 vani	397.67
100%	Somma Ves.na	9	1314	8	Via Sant'Angelo int 2 p T	A/2	03	5.5 vani	397.67
100%	Somma Ves.na	9	1314	9	Via Sant'Angelo int 3 p T	A/2	03	5.5 vani	397.67
100%	Somma Ves.na	9	1314	10	Via Sant'Angelo int 4 p 1	A/2	04	5.5 vani	468.68
100%	Somma Ves.na	9	1314	11	Via Sant'Angelo int 5 p 1	A/2	04	5.5 vani	468.68

Terreni

proprietà	comune	foglio	particella	sub	qualità	classe	Ha-are-ca	Reddito dominante euro	Reddito agrario euro
1/1	Somma Ves.na	9	222	4	Frutteto	02	1647	33.17	20.41
	Somma Ves.na	9	551		Frutteto	02	1135	22.86	14.07
1/1	Somma Ves.na	9	1419		Frutteto	02	289	5.82	3.58

Gli immobili di cui al foglio 9, part. 1314, sub. 4,7,8 e 9 sono oggetto di pignoramento immobiliare proposto da Intesa Sanpaolo dinanzi al Tribunale di Nola, recante il n. R.G.E. 152/2021, G.E. Dott.ssa Triglione. Dei predetti immobili, uno è destinato ad abitazione della Mendozza, mentre i restanti tre sono occupati *sine titulo* e la custode percepisce un canone mensile a titolo di indennità di occupazione per complessivi €. 575,00.

Il valore dei fabbricati è stato stimato dal geometra Giuseppe Nocerino, previo incarico professionale ricevuto dalla sig.ra Mendozza, con perizia del 18/10/2022 - cronologico n. 180/22 - giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, in euro **295.730,00 (Doc. 8)**.

Il CTP specifica che: il fabbricato è stato edificato in assenza di titolo autorizzativo: successivamente è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria per accertamento di conformità n. 33/01 del 07/03/2003 riguardante la realizzazione di un "deposito e lavorazione di prodotti agricoli".

In data 23/07/1999 con prot. F-55/99, il fabbricato fu posto sotto sequestro per le rilevanti difformità e con ordinanza n. 137 del 29/07/1999 il dirigente dell'area tecnica ne ordinò il ripristino dei luoghi.

Il CTP ritiene che se si volesse ipotizzare e conformare l'intero edificio alla concessione edilizia originaria, i lavori di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ammonterebbero a circa 1.299.300,00, da cui la valutazione peritale attuale del fabbricato per euro 295.730,00.

Il valore dei terreni è stimato dall'agenzia FIDO IMMOBILIARE E SERVIZI in €. 30.710,00 (Doc. 9).

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare della ricorrente è di €. 326.440,00.

6.2 Patrimonio mobiliare

6.2.1 Beni mobili registrati

La ricorrente non è proprietaria di alcun bene mobile registrato (Doc. 10).

6.2.2 Quote e partecipazioni societarie

Da ricerca effettuata dal Gestore della Crisi presso la CCIAA è emerso che la ricorrente è proprietaria di una quota del 50% della società [redacted] (Doc. 2.2) con sede in [redacted] alla via [redacted] codice fiscale [redacted] partita iva [redacted] data di costituzione 19/01/1984, capitale sociale euro 10.200,00, quota posseduta del 50% valore nominale euro 5.100,00, amministratore unico dal 28/08/2009 la sig.ra [redacted] oggetto sociale primario "produzione e trasformazione di pelli e pellicce in genere".

Mendoza Filomena dichiara che trattasi di una vecchia partecipazione, che la società è completamente inattiva da oltre un decennio e il valore della quota di partecipazione è oramai privo di un qualsiasi valore economico.

In effetti, come dichiarato dal gestore della crisi, dalla visura camerale risulta che la società non deposita bilancio da oltre dieci anni, l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2008, l'ultimo protocollo atti registrato dalla CCIAA risale al 05/05/2011.

6.3 Reddito da contratti di locazione

Mendoza Filomena percepisce mensilmente l'importo complessivo di €. 1.875,00 lordi dai seguenti contratti di locazione:

1. contratto di locazione registrato presso DPNA1 UT CASORIA al n. 005403, serie 3T, data 01/10/2020, canone annuo dichiarato euro 1.800,00 (canone mensile euro 150,00);
2. contratto di locazione registrato presso DPNA1 UT CASORIA al n. 005404, serie 3T, data 16/10/2020, canone annuo dichiarato euro 1.800,00 (canone mensile euro 150,00);
3. contratto di locazione registrato presso L'Ufficio Territoriale di CASORIA con codice identificativo TEK22T005855000KB, n. 005855, serie 3T, data 28/10/2022, canone annuo dichiarato euro 12.000,00 (canone mensile euro 1.000,00) (Doc. 11).

La sig.ra Mendoza Filomena disporrebbe altresì di un ulteriore reddito potenziale da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori. Trattasi delle attuali indennità di

occupazione relative ai due immobili occupati *sine titulo* (lotto 2 e 3) incassate dalla Custode, che ammonta ad euro 575,00 mensili.

Si specifica che ad oggi, sono disponibili sul conto bancario intestato alla procedura esecutiva la somma di euro 10.600,00 circa.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione del ricorso (Doc. 12).

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

È attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Nola il procedimento rubricato al n. R.G. 6164/2021 avviato da Mendozza Filomena nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1509/2021. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà atteso il disconoscimento delle firme apposte sulle garanzie.

La prossima udienza è fissata al 24.09.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

È altresì pendente la procedura esecutiva immobiliare recante il n. R.G.E. 152/2021, G.E. Dott.ssa Triglione, proposta da Intesa Sanpaolo.

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

La famiglia della ricorrente, considerata nel suo complesso, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 2.075,00, ripartito secondo la tabella che segue:

Spese familiari mensili	Importo/mese	Note
Spesa alimentare e non alimentare	€. 825,00	
Utenze	€. 150,00	(Acqua - Luce - Gas - Telefono)
Spese sanitarie	€. 50,00	
Imposte e tasse	€. 950,00	
Varie e impreviste	€. 100,00	
TOTALE	€. 2.075,00	

Alla luce delle suddette indicazioni, la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui la debitrice e l'assuntore possono effettivamente disporre, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, data dalla differenza tra il loro reddito medio mensile e il minimo vitale sopra citato, è pari all'importo di €. 2.000,00 mensili, che ricorrente e assuntore si impegnano a versare mensilmente, per 12 mensilità all'anno per 12 anni.

Si specifica che l'assuntore è pienamente capace di far fronte, insieme alla madre, ai pagamenti previsti dal presente piano in quanto svolge l'attività di imprenditore (è titolare di una quota del 100% della società [redacted] con sede in [redacted] alla via [redacted], codice fiscale [redacted] operante nel settore della ristorazione) e percepisce dalla data di assunzione del 25.02.2020, redditi di lavoro dipendente assimilati, nella qualità di amministratore della suddetta società.

Le ultime tre buste paga, riferite a gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023, evidenziano un reddito netto mensile medio di €. 2.335,00 (Doc. 13).

II) DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Bisogna innanzitutto premettere che, nella procedura che ci occupa, i creditori sono stati suddivisi in sei classi:

- I) Prededuzione: OCC, avv. Claudio Liguori, dott. Francesco Giordano;
- II) Ipoteca (art. 2808 c.c.): Intesa Sanpaolo
- III) Privilegio ex art. 2753 co. 1 c.c.: I.N.P.S.
- IV) Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. – Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale Napoli
- V) Privilegio ex art. 2752 u.c. c.c. – GESET per Comune di Somma Vesuviana
- VI) Chirografo: Corte di Appello di Napoli, Intesa Sanpaolo, legali.

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio dei debitori. A tal fine si indicano quali beni liquidabili:

- a) gli immobili descritti al paragrafo 6.1, il cui valore di mercato è calcolato complessivamente in €. 325.730,00;
- b) il valore della quota della [redacted] descritta in premessa non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 268 CCII attesa la sua inconsistenza;
- c) la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

A) Valore di realizzo degli immobili

Al fine di determinare il valore di realizzo della liquidazione degli immobili di proprietà della ricorrente sarà necessario effettuare una breve premessa.

Come già esposto in precedenza, gli immobili di cui al foglio 9, part. 1314, sub. 4,7,8 e 9 sono oggetto di pignoramento immobiliare proposto da Intesa Sanpaolo dinanzi al Tribunale di Nola, recante il n. R.G.E. 152/2021, G.E. Dott.ssa Triglione. La predetta procedura ha già visto due tentativi di vendita rimasti inevasi e pertanto l'offerta minima per il terzo tentativo di vendita sarà di €. 210.515,00.

Considerato che la scrivente difesa non condivide la valutazione effettuata dal CTU della procedura esecutiva (e il fatto che per la seconda volta l'asta sia andata deserta ne è una conferma), in quanto la predetta perizia non ha tenuto conto dei rilevanti abusi insistenti sugli immobili della ricorrente i quali ne riducono sensibilmente il valore.

Considerato altresì che ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria andrà considerato il valore di realizzo degli immobili in seguito a liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 CCII e non a procedura esecutiva individuale, lo scrivente difensore ritiene opportuno partire dal valore degli immobili così come indicato dal consulente di parte geom. Nocerino e dalla stima dei terreni effettuata dalla FIDO IMMOBILIARE E SERVIZI.

Come già esposto, il valore dei fabbricati è stimato in €. 295.730,00, mentre quello dei terreni in €. 30.710,00.

Valore di realizzo dei fabbricati

Partendo dal valore di mercato, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene, in unico lotto, a seguito di un ribasso del 25%. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 221.797,50. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti.

Nello specifico, le spese di un'eventuale liquidazione dei beni sarebbero le seguenti:

- **Costi per compensi di perizia immobile** (valore stimato in base allo studio citato, v. nota n. 1 pag. 29): **€ 1.488,49;**
- **Costi per custodia giudiziaria** (valore stimato in base allo studio citato, v. nota n. 1, pag. 44): **€ 2.689,91;**
- **Costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa** (valore stimato in base allo studio citato, v. nota n. 1, pag. 52): **€ 4.117,50.**

Per un importo complessivo a carico della procedura di €. 8.295,90.

Alla luce di quanto sopra esposto, determinando il valore del bene immobiliare formulando un'ipotesi di vendita all'asta a seguito di un unico ribasso del 25%, il valore che ne conseguirebbe (€. 221.797,50), al netto dei costi a carico della procedura (€. 8.295,90), sarebbe di **€. 213.501,60.**

Valore di realizzo dei terreni

Partendo dal valore di mercato, sarà opportuno formulare un'ipotesi di vendita all'asta del bene, in unico lotto, a seguito di un ribasso del 25%. Di conseguenza, il valore di realizzo sarà di €. 23.032,50. Questo importo andrà necessariamente decurtato delle spese dovute a tutti i soggetti coinvolti.

Nello specifico, le spese di un'eventuale liquidazione dei beni sarebbero le seguenti:

- **Costi per compensi di perizia immobile, costi per custodia giudiziaria, costi per pubblicità obbligatoria e facoltativa**, stimati forfettariamente in €. 2.500,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, determinando il valore del bene immobiliare formulando un'ipotesi di vendita all'asta a seguito di un unico ribasso del 25%, il valore che ne conseguirebbe (€. 23.032,50), al netto dei costi a carico della procedura (€. 2.500,00), sarebbe di €. 20.532,50.

D) Quota di stipendio liquidabile

L'art. 268 CCII annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. I dati ISTAT relativi al consumo delle famiglie durante l'anno 2021 (ultima disponibile che non tiene conto del forte aumento dei prezzi verificatosi dalla primavera del 2022), per una famiglia di 2 componenti. Utilizzando il predetto parametro risulterà che la spesa media è di €. 2.450,51.

Pertanto, la quota di reddito derivante dallo stipendio della ricorrente che non può essere compresa nella liquidazione è di €. 2.450,51 / 2 = €. 1.225,25, un importo superiore al reddito netto percepito dalla Mendozza.

Di conseguenza la quota di stipendio liquidabile ai sensi dell'art. 268 CCII è pari a 0.

E) Compensi del liquidatore

In caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	PROPOSTA	LIQUIDAZIONE EX ART. 268 CCII
REDDITO		298.600,00 (12 ANNI)	0 (3 anni)
SALDO DISPONIBILE SU PROCEDURA ESECUTIVA			

FABBRICATI			213.501,60
TERRENI			20.532,50
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 16.799,63
TOTALE		298.600,00	217.234,47

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente piano del consumatore è ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Fioravante Ciniglio quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC di Nola, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta (Doc. 14).

Il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, MENDOZZA Filomena e ROSA Simona, *ut supra* rappresentati e difesi

PRESENTANO

La seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019:

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

L'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- €. 2.000,00 mensili dalla data dell'omologa del presente piano del consumatore per 144 rate, per un importo di €. 288.000,00 (12 rate mensili per 12 anni).

- €. 10.600,00 entro 30 giorni dallo svincolo delle somme attualmente versate sul conto corrente della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n 152/2021.

Per un importo complessivo in favore dei creditori pari a €. 298.600,00.

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro subordinato dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- 100% del credito in favore dell'avv. Claudio Liguori per €. 9.365,88;
- 100% del credito in favore del dott. Francesco Giordano per €. 5.200,00;

- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. 16.799,63.

Per un importo complessivo di €. **31.365,51**.

IPOTECA*

- **100% del credito** in favore di Intesa San Paolo per €. 213.501,60.

Per un importo complessivo di €. **213.501,60**.

PRIVILEGIO EX ART. 2776 CO. 2 E 2753 CO. 1

- **100% del credito** in favore di INPS Napoli per €. 8.009,73.

Per un importo complessivo di €. **8.009,73**, in ragione della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili non gravati da ipoteca terreni).

PRIVILEGIO EX ART. 2776 CO. 3 E 2752 CO. 1

- **100% del credito** in favore di AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA per €. 1.126,33.

Per un importo complessivo di €. **1.126,33**, in ragione della collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili non gravati da ipoteca terreni).

CHIROGRAFO**

- **13,93% del credito** in favore di GESET COMUNE DI SOMMA VESUVIANA per €. 7.579,63;

- **13,93% del credito** in favore di CORTE DI APPELLO DI NAPOLI per €. 195,55;

- **13,93% del credito** in favore di INTESA per €. 36.821,66;

Per un importo complessivo di €. **44.596,83**.

* Il credito vantato da Intesa non garantito da ipoteca è stato degradato a chirografo.

** Il credito privilegiato vantato da GESET è stato degradato a chirografo in quanto come esposto a pag. 9 del presente ricorso, la quota di reddito liquidabile è pari a €. 0,00 e pertanto i privilegiati nulla ricaverrebbero dalla liquidazione controllata del Patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO

La ricorrente e l'assuntore provvederanno a pagare la somma di €. 2.000,00 mensili, inoltre verrà messa a disposizione la somma di €. 10.600,00 attualmente versata sul C/C intestato alla procedura di espropriazione immobiliare.

Con le prime 7 rate verrà soddisfatto integralmente il credito del difensore delle ricorrenti nonché dell'advisor commerciale e verrà pagato un acconto sul compenso dell'OCC pari al 50% del credito totale.

La restante parte del compenso dell'OCC verrà pagata in rispetto del principio dettato dall'art. 71 co. 4 CCII.

PREDEDUZIONE

Avv. Claudio Liguori	OCC	Dott. Francesco Giordano	N. Rata
4.322,90	3.877,00	2.400,10	0
815,64	731,51	452,85	1-6
149,14	133,75	82,80	7
9.365,88	8.399,82	5.200,00	TOTALE

IPOTECA

INTESA SANPAOLO	N. Rata
1.634,31	7
2.000,00	8-112
1.867,30	113
213.501,60	TOTALE

PRIVILEGIO EX ART. 2776 CO. 2 E 2753 CO. 1

INPS	N. Rata
132,70	113
2.000,00	114-116
1.877,03	117
8.009,73	TOTALE

PRIVILEGIO EX ART. 2776 CO. 3 E 2752 CO. 1

AMM. FIN.	N. Rata
122,97	117
1.003,36	118
1.126,33	TOTALE

CHIROGRAFO

CORTE D'APPELLO	GESET	INTESA	N. Rata
4,37	169,39	822,89	118
8,77	339,92	1.651,31	119-139
7,02	271,97	1.321,20	140
195,55	7.579,63	36.821,66	

SALDO OCC

OCC	N. Rata
399,82	140
2.000,00	141-144

8.399,82	TOTALE
----------	--------

IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

- il pagamento di €. 2.000,00 al mese corrisponde è superiore alla quota pignorabile dai creditori;
- la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria, atteso che da liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII si ricaverebbe la cifra di €. 217.234,17;
- il creditore ipotecario otterrebbe una somma superiore a quella ricavabile a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, in quanto a seguito di un pignoramento immobiliare, in caso di vendita al secondo incanto, la somma ricavabile sarebbe di €. 213.501,60;
- i creditori chirografari otterrebbero una somma superiore a quella ricavabile a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, in quanto a seguito di una liquidazione ex art. 268 CCII, la somma destinabile ai chirografari ammonta a €. 0,00;
- cristallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori. Infatti, eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

Vi è da dire infine che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella formulazione della disciplina della crisi da sovraindebitamento: consentire ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso dei consumatori, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Tanto premesso, MENDOZZA Filomena e ROSA Simona, *ut supra* rappresentati e difesi

chiedono

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 68 e ss. D.Lgs. 14/2019, valutata la proposta formulata con il ricorso introduttivo, omologhi il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ovvero in subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito non ravvisasse la qualità di consumatori dei ricorrenti, converta il piano in concordato minore, con concessione dei termini per l'integrazione del ricorso.

Le ricorrenti fanno altresì istanza ai sensi dell'art. 70 co. 4, all'Ill.mo Giudice Delegato affinché Voglia disporre la sospensione della procedura esecutiva

immobiliare n. 151/2021, pendente dinanzi al Tribunale di Nola, G.E. Dott.ssa Triglione, atteso che la prosecuzione della stessa pregiudicherebbe la fattibilità del piano.

Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98.00.

Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. visure camerali:
 - 2.1 visura storica cariche;
 - 2.2 visura storica partecipazioni;
3. dichiarazioni dei redditi:
 - 3.1 Unico PF 2022;
 - 3.2 Unico PF 2021;
 - 3.3 Unico PF 2020;
4. precedente proposta ristrutturazione dei debiti:
 - 4.1 ricorso per la ristrutturazione dei debiti;
 - 4.2 relazione particolareggiata;
 - 4.3 decreto di inammissibilità;
5. certificato di stato di famiglia;
6. precisazioni credito;
7. sentenza fallimento [REDACTED]
8. perizia fabbricati;
9. stima terreni;
10. visura PRA;
11. contratti di locazione;
12. dichiarazione atti di straordinaria amministrazione;
13. buste paga Rosa Simona;
14. relazione particolareggiata Dott. Fioravante Ciniglio.

Con osservanza.

Marigliano, li data del deposito in cancelleria.

Mendoza Filomena

Rosa Simona

avv. Claudio Liguori

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 87-
1/2023

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da MENDOZZA
FILOMENA, nata a Napoli il 11 agosto 1956, codice fiscale: MNDFMN56M51F839I, residente a
Somma Vesuviana, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori e tramite l'OCC incaricato, in
persona del Gestore della crisi dott. Fioravante Ciniglio;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Somma
Vesuviana;

rilevato che l'istante pare poter essere qualificata (e salvo migliore valutazione all'esito della
instaurazione del contraddittorio) qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii.
dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale,
pur essendo la maggior parte dei debiti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento
sorti in ragione di garanzie fideiussorie e ipotecarie prestate a garanzia di debiti della società

società dichiarata fallita in data 25.11.2020 e amministrata dal figlio.

Orbene, sulla qualifica di consumatore dell'istante, occorre chiarire quanto segue.

Nonostante le contrarie allegazioni di parte ricorrente (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo), quest'ultima,
quanto meno al momento della concessione della garanzia ipotecaria in favore della società

fino all'anno 2020 risultava socia della società con una partecipazione societaria
di oltre il 90% dell'intero capitale sociale (cfr. visura partecipazioni nonché verbale di assemblea
allegato al mutuo ipotecario prodotto in sede di integrazione documentale richiesta) e, pertanto, non
può ritenersi estranea alla società in favore della quale ha prestato garanzie.

Tanto premesso in punto di fatto e rilevata la natura solo parzialmente promiscua dei debiti oggetto
del piano che derivano per la maggior parte, dalle indicate garanzie concesse, dall'esposizione
debitoria erariale per pregressa e personale attività di impresa, nonché dal mancato pagamento delle
imposte concernenti gli immobili in sua titolarità, con riguardo alla questione del se il fideiussore che
garantisce il debito di una società può essere considerato consumatore e, in caso affermativo, in
presenza di quali presupposti lo status di consumatore può essere riconosciuto al fideiussore, la

Suprema Corte già nell'anno 2018 (cfr. (Cass., n. 32225/2018), nell'affrontare la questione, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale il contratto di garanzia, pur considerabile, in relazione al suo oggetto, come accessorio rispetto al contratto principale, è, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale; ne discende che la qualità di professionista o consumatore deve essere valutata avendo riguardo alle parti del contratto di garanzia. Peraltro, prosegue la Corte, secondo quanto discende dall'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, la nozione di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale consistente nel verificare se il rapporto contrattuale scrutinato sia riconducibile o meno ad attività estranee all'esercizio di una professione. Ne discende, che il giudice nazionale è tenuto a verificare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed alla luce di tutti gli elementi di prova, se il fideiussore possa essere o meno considerato come consumatore.

Con maggiore impegno esplicativo, si osserva che la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.

Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".

Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras).

Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito.

La Suprema Corte di Cassazione, invero, in varie occasioni, ha preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018).

Secondo la Corte di cassazione, dunque, alla luce della giurisprudenza europea, emergono due parametri che devono essere valutati dal giudice nazionale: la qualità di amministratore della società-debitrice principale e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società.

Con riferimento al caso concreto, la ricorrente, quanto meno al momento della concessione della garanzia ipotecaria era titolare di una partecipazione non trascurabile nella società garantita; tuttavia, il mancato svolgimento di attività amministrativa nell'ambito della società garantita, nonché la circostanza, provata documentalmente che la ricorrente avesse cessato la propria e personale attività di impresa già nell'anno 2016, portano ad escludere l'esistenza di un collegamento tra la fideiussione e/o garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale in passato svolta.

Emerge, infatti, dalla documentazione depositata da parte ricorrente che tali garanzie fideiussorie e ipotecarie sono state prestate per scopi che appaiono estranei alla attività professionale svolta, essendo amministratore della società [redacted] il figlio della ricorrente.

Quindi alla luce di tali elementi, non pare infondato che tali garanzie siano stata prestate non in ragione di un interesse "professionale" derivante dalla sua partecipazione al capitale sociale della stessa società, ma in ragione del rapporto parentale con l'amministratore della suddetta società. Sulla base delle considerazioni che precedono appare possibile qualificare, e salva diversa migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio, l'istante come consumatore e ritenere perciò ammissibile la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, consistenti nella crisi economica della società [redacted] amministrata dal figlio e in favore della quale aveva concesso ipoteca a garanzia di un finanziamento, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente così come risulta dalla relazione dell'OCC ;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare, il cui valore risulta stimato (cfr. Ctp in atti), unitamente ai terreni agricoli in proprietà, in complessivi euro 326.440,00 nonché di un reddito derivante dalla percezione di canoni di locazione di euro 1.875,00 mensili (euro 22.500,00 annuali) e di un reddito derivante da indennità per occupazioni senza titoli pari ad euro 575,00 mensili (euro 6.900,00 annuali) a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 574.000,00circa, risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.075,00 mensili; preso atto che la durata del piano è di circa 12 anni e che l'attivo messo dal debitore al lordo dei costi in prededuzione, è pari ad € 298.600,00, che saranno versati mediante rate mensili di importo di euro 2.000,00 mensili con previsione del pagamento integrale dei creditori in prededuzione nonché dei creditori privilegiati e il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 13,93 % con le modalità indicate in ricorso e con la messa a disposizione di euro 10.600,00 accantonate nella procedura esecutiva immobiliare per il pagamento immediato della prededuzione e per il pagamento dell'OCC nella misura del 50%;

preso atto che il piano prevede l'intervento di un garante;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente, come valutata in base alla consulenza tecnica di parte giurata prodotta in giudizio da parte ricorrente;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI la sospensione dei procedimenti esecutivi eventualmente pendenti, in particolare il procedimento avente R.G.E. n. 152/21 pendente dinnanzi al Tribunale di Nola G.E. dott.ssa Lorella Triglione, in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Dispone che l'OCC produca la documentazione indicata in parte motiva.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola a cura dell'OCC.

Manda, altresì, alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla cancelleria del settore esecuzioni immobiliari (procedimento avente R.G.E. n. 152/21 pendente dinnanzi al Tribunale di Nola G.E. dott.ssa Lorella Triglione).

Il presente provvedimento viene depositato in forma cartacea atteso il mal funzionamento del sistema mandando alla cancelleria per l'estrazione di copia informatica e il deposito nel fascicolo informatico.

Nola, 15.05.2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL.....1-5-MAG-2023.....
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Ornella Rita Di Proquaci

5

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano